

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: **MINESI**

Nome: **GIANPAOLO**

Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000284493** Data iscrizione nel R.U.I.: **12/10/2020**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente **GIANPAOLO MINESI E CLAUDIA CAPOFERRI S.N.C.** iscritta al R.U.I. con il numero **A000541918** (di seguito "Società Agente")

Sede Legale: **CORSO SEMPIONE 169 – LEGNANO (MI)**

Sede/i Secondaria/e **V.LE DUCA D'AOSTA, 15 BUSTO ARSIZIO (VA) – GALLERIA CORSO EUROPA, 3 RHO (MI)**

Recapito Telefonico: **0331/476911**

Indirizzo e-mail :**info@agenziaminesi.it**

Indirizzo PEC: **minesi.snc@pec.agenziaminesi.it**

Sito Internet : **www.agenziaminesi.it**

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- b) l'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. L'elenco delle Compagnie per le quali l'intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di mandati agenziali in essere, è affisso nei locali dell'intermediario.

Resta salva la facoltà per il contraente di richiedere la consegna su supporto cartaceo o la trasmissione

Con riferimento al contratto distribuito l'Intermediario ha un rapporto d'affari con la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. La Società Agente può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Settore I:	autovetture (esclusi autotassametri)	9,92%
Settore II:	autotassametri	7,94%
Settore III:	autobus	7,14%
Settore IV:	autocarri e motocarri	7,14%
Settore V:	motoveicoli e ciclomotori	7,94%
Settore VI:	macchine operatrici e carrelli	7,94%
Settore VII:	macchine agricole	7,94%
Settore VIII:	natanti ad uso privato	7,94%
Settore IX:	natanti ad uso pubblico	7,94%

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della Società Agente o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la Società Agente deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alla Società Agente o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento, per i reclami presentati all'Intermediario o alla Società, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Società Agente o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Società Agente e/o all' Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.